

Sentenza: n. 454 del 21 dicembre 2007

Materia: turismo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Cost. comma secondo lettera g), comma quinto e comma nono.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) della Regione Marche.

Esito: infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Caterina Orione

La norma impugnata recita: *“La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti.....d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;”*

Le censure di incostituzionalità si incentrano sul coinvolgimento unilaterale di organismi nazionale che evidenzerebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, la violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all' articolo 117 Cost. comma secondo lettera g), nonché sulla violazione dell'articolo 117 Cost. quinto e nono comma, in relazione al mancato riferimento al procedimento, prescritto e disciplinato all'articolo 6 (*Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle Regioni*) della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), procedimento che regola lo svolgimento della condotta internazionale delle Regioni.

La Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni sollevate.

La disposizione impugnata non impone unilateralmente da parte della Regione agli enti nazionali richiamati alcun obbligo di collaborazione, bensì la previsione legislativa è chiaramente circoscritta ad una mera facoltà, così come si deduce dall'uso del termine *anche*, senza che ciò comporti

una diversa configurazione delle competenze ordinarie svolte dagli organi negli enti statali, inoltre, la Corte rileva che la legislazione statale prevede anch'essa, sempre in via facoltativa, forme di collaborazione tra gli enti citati nell'articolo impugnato (ICE: art. 48, commi 1 e 2 del d.lgs 112/1998;- Agenzia nazionale per il turismo. Art.2 del d.P.R 207/2006) e le Regioni, per cui non si appalesa alcuna violazione della potestà legislativa di cui articolo 117 Cost. comma secondo lettera g).

Sempre il *tenore letterale della disposizione impugnata*, fa ritenere alla Corte l'insussistenza della violazione dell'articolo 117 Cost. quinto e nono comma, in relazione all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto il senso proprio delle parole non induce ad una interpretazione delle stesse che possa far pensare ad una attività finalizzata alla stipulazione di accordi internazionali, ma semplicemente ad una attività promozionale, di carattere interno, che non incide ne confligge con *la politica estera dello Stato*.